



Comune di San Leo

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera consiliare n. __ del __/__/2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Istituzione e presupposto d'imposta

Art. 3 - Soggetto passivo e soggetti responsabili del pagamento dell'imposta

Art. 4 - Determinazione dell'imposta

Art. 5 - Esenzioni

Art. 6 - Dichiarazione e versamento dell'imposta

Art. 7 - Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 - Riscossione coattiva

Art. 11 - Rimborsi, compensazioni e rateizzazioni

Art. 12 - Contenzioso

Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta

Art.14 - Tavolo tecnico

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. L'applicazione dell'imposta di soggiorno viene introdotta in via sperimentale per la cui verifica si rimanda all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 2 – Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'imposta di soggiorno è stata istituita, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Leo in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali e i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, relativi al settore turistico.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), aree di sosta per camper, agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di San Leo (Legge Regionale n.4/2016).
4. L'imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, presso tutte le strutture ricettive e per 7 pernottamenti consecutivi nei campeggi ed aree soste camper, per l'intero anno solare.

Art. 3 - Soggetto passivo e soggetti responsabili del pagamento dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di San Leo, che pernotta nelle strutture ricettive, di cui al precedente articolo 2, situate nel territorio del Comune.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi:
 - i gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3;
 - i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito nella Legge n. 96/2017 e s.m.i..

Art. 4 - Determinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento, in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di San Leo. E' esclusa, pertanto, dall'imposta la sosta diurna (day-use).
2. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla classificazione delle strutture ricettive previste dalla normativa regionale, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
3. La misura dell'imposta è differenziata in base ai criteri ed entro il limite massimo stabiliti dalla legge, secondo la misura distinta per categoria di classificazione delle strutture ricettive.
4. Le aliquote dell'imposta, così come i giorni di presenza da assoggettare a imposta, sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori di anni 16;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per degenti ricoverati. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - c) i soggetti con invalidità civile al 100% e loro accompagnatore. Nel caso di minori di 18 anni sono esenti entrambi i genitori.
 - d) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
 - e) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
 - f) gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo; l'esenzione si applica per ogni conducente di autobus e per un accompagnatore turistico ogni 20 soggetti;
 - g) il personale dipendente della struttura ricettiva;
 - h) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati.
2. Condizione necessaria per godere dell'esenzione è la presentazione, da parte degli interessati, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, della seguente modulistica:
 - per le ipotesi di cui alle lett. b), idonea certificazione della struttura sanitaria o dichiarazione sostitutiva del soggetto passivo, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il relativo periodo delle prestazioni;

- per le ipotesi di cui alle lett. c) , apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 successive modificazioni e integrazioni del soggetto passivo;
- per le ipotesi di cui alle lett. d), e), h), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 successive modificazioni e integrazioni del soggetto passivo;
- per le ipotesi di cui alle lett. f), e g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 successive modificazioni e integrazioni del soggetto di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 6 – Dichiarazione e versamento dell'imposta

1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto), entro il termine di ciascun soggiorno, contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva. L'imposta dovuta al Comune è corrisposta direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo ha pernottato o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017. Il gestore o i soggetti sopraindicati rilasciano, contestualmente, al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
2. Qualora il pagamento del soggiorno avvenisse successivamente, il gestore della struttura ricettiva dovrà comunque riversare al Comune l'imposta di soggiorno relativa secondo quanto previsto al successivo articolo 7, secondo il principio di competenza e non di cassa.

Art. 7 – Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio IDS (Imposta di Soggiorno) del Comune.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2 sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta e a rendicontare al Comune il relativo incasso. A tal fine richiedono al soggetto passivo la compilazione, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno. In mancanza della documentazione che attesti l'esenzione, questa non dovrà essere applicata, e l'imposta deve comunque essere assolta.
3. In qualunque caso di mancato versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono tenuti a versare al Comune l'imposta di soggiorno, in qualità di responsabili del relativo pagamento, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e di segnalare all'Amministrazione, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
4. Per l'assolvimento dell'imposta i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono tenuti a:
 - a. richiedere – sulla base delle tariffe vigenti, su cui sono tenuti a tenersi diligentemente informati – il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite presso la struttura ricettiva, rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento;

- b. trasmettere al Comune – per ciascuna struttura ricettiva gestita – preferibilmente in via telematica un apposito flusso dati o, in alternativa, una comunicazione mensile – con procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale – in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. La suddetta trasmissione di dati o l'alternativa comunicazione deve essere effettuata - per ogni singola struttura ricettiva gestita – entro 15 giorni dalla chiusura del relativo mese. I soggetti di cui all'art. 3, comma 3, dovranno conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno per almeno 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.
 - c. effettuare il riversamento al Comune, per ciascuna struttura ricettiva gestita, entro la medesima scadenza di cui al precedente punto b) del presente articolo, delle somme dovute a titolo d'imposta nel mese oggetto di flusso o comunicazione, con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei mesi, il versamento va fatto in relazione al mese in cui il soggiorno termina e avviene il relativo pagamento;
 - d. trasmettere il conto di gestione annuale (Modello 21). Il conto di gestione è un documento obbligatorio in quanto il gestore è ritenuto, dalla Corte dei conti, agente contabile responsabile del pagamento (Codice di Giustizia Contabile D. Lgs. 174/2016).
 - e. trasmettere la dichiarazione ministeriale annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
5. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'imposta di soggiorno, gli adempimenti previsti dai commi precedenti sono da assolvere nei confronti del concessionario, ad eccezione del riversamento previsto dal comma 3, lettera c), che dovrà essere effettuato al Comune con le modalità indicate dallo stesso.
6. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L. n. 50/2017, le modalità operative per l'attuazione degli obblighi previsti dal presente articolo e per consentire le attività di controllo di cui all'art. 8 potranno essere definite con successivo atto convenzionale.

Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Per il controllo, l'accertamento, la riscossione e i rimborsi nonché per la disciplina generale dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., e dell'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge n. 160/2019.
2. Il Comune, anche tramite il concessionario in caso di affidamento in concessione della gestione dell'imposta, vigilerà sull'adempimento dell'imposta stessa, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento dell'imposta stessa da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2.
3. I controlli di cui al comma 2, verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili relativi ai soggetti passivi e ai gestori delle strutture ricettive, sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, e relativa alle comunicazioni mensili (e relativi versamenti) effettuate dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, nei cinque anni precedenti.

4. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono tenuti a fornire atti e documenti comprovanti la comunicazione resa di cui all' articolo 7, comma 3, lettera b), del presente Regolamento, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale o il Concessionario possono inviare ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati e richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
6. Nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, lettera e), nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune o il Concessionario potranno determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie di cui siano venuti a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati web" di cui all'art. 13-quater, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e altri dati.

Art. 9 – Sanzioni

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 2, si applica, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i., così come previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5ter, del D.L. n. 50/2017, integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.
2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 2, si applica, in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, lettera e), la sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell'importo dovuto, così come previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017.
3. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 2, si applica, in caso di infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, lettera e), la sanzione amministrativa pari al 150 per cento dell'importo dovuto, così come previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017.
4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi, si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della Legge n. 296/2006.
5. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui al precedente articolo 7, comma 3, lettera b), e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, o di quanto previsto con atto convenzionale di cui all'art. 7, comma 5, si applica, salvo specifica disposizione normativa, la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 e s.m.i..

Art. 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 – Rimborsi, compensazioni e rateizzazioni

2. Il rimborso delle somme versate dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
3. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo ente da parte di gestori di strutture ricettive ubicate in altro comune, previa apposita istanza del gestore stesso nonché consenso dell'altro comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al comune soggetto attivo del tributo, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento, e/o recupero da parte dello stesso.
4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura pari al tasso legale di interesse e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
5. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 7, comma 3), lettera b).
6. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a quanto indicato nel regolamento generale delle entrate.
7. Le disposizioni in materia di rateizzazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente Regolamento generale delle entrate.

Art. 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Nel caso di gestione diretta dell'imposta di soggiorno, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, designa il Funzionario Responsabile dell'Imposta, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, ivi compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei provvedimenti relativi e la disposizione dei rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n.

827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune o al Concessionario, in caso di gestione dell'imposta in concessione, il previsto modello 21, di cui al D.P.R. n. 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge pro tempore vigenti.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai fini dell'efficacia delle singole disposizioni derivanti dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, la loro entrata in vigore discende direttamente dal decreto stesso.